BANCA FINNAT

REGOLAMENTO OPERAZIONI PERSONALI

GIUGNO 2013

Banca Finnat Euramerica S.p.A. Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma - Tel + 39 06 69933.1 - Fax + 39 06 6784950
www.bancafinnat.it - banca@finnat.it - Capitale Sociale Euro 72.576.000,00 i.v. - ABI 3087.4 - R.E.A. n. 444286 - P.IVA n. 00856091004
C.F. e Reg. Imprese di Roma n. 00168220069 - Iscritta all'albo delle banche - Capogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica,
Iscritta all'albo dei gruppi bancari - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi.

BANCA FINNAT

INDICE

INTRODUZIONE 3
1. Definizioni 4
2. Operazioni personali 7
   2.1 Operazioni Personali Vietate 7
   2.2 Operazioni soggette ad autorizzazione 9
   2.3 Operazioni soggette a comunicazione ex post 9
3. Registrazione delle operazioni personali compiute per il tramite di intermediari diversi dalla Banca 9
4. Sanzioni disciplinari 9
5. Modalità di diffusione del Regolamento 10

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento delle operazioni personali è redatto in considerazione di quanto previsto dall' art. 18 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/CONSOB, in attuazione dell'art. 6 comma 2-bis del TUF (di seguito Regolamento congiunto Banca d'Italia-CONSOB).
Esso è rivolto ai c.d. Soggetti Rilevanti, ovverosia i componenti degli organi aziendali, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i promotori finanziari della Banca nonché quei soci che, in funzione dell'entità della partecipazione detenuta, si trovano in una situazione di conflitto di interessi. Perché il presente regolamento possa applicarsi a questi ultimi (soci), è peraltro condizione necessaria che, come richiesto espressamente dall'art.18 del Regolamento congiunto Banca d'Italia – CONSOB, "siano coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso ad informazioni privilegiate".

Restano fermi, laddove applicabili, gli obblighi di cui al codice di Internal Dealing.

Il Regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) "**TUF**": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

b) "**Regolamento Congiunto Banca d'Italia - CONSOB**": il provvedimento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, recante il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi d'investimento o di gestione collettiva del risparmio;

c) "**Organi aziendali**": gli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo della Banca;

d) "**funzione di controllo di conformità**": la funzione di cui all'articolo 16 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia - CONSOB;

e) "**informazione privilegiata**": l'informazione definita all'articolo 181 del TUF

f) "**operazioni di Market Abuse**": l'"abuso di informazioni privilegiate" e la "manipolazione del mercato";

g) "**abuso di informazioni privilegiate**": il reato di cui all'articolo 184 del TUF e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 187-bis del TUF (per la definizione si veda l'allegato normativo);

h) "**manipolazione del mercato**": il reato di cui all'articolo 185 del TUF e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 187-ter del TUF (per la definizione si veda l'allegato normativo),

i) "**informazione confidenziale**": l'informazione di carattere riservato non avente contenuto determinato, comunque suscettibile di essere, se resa pubblica, valutata ai fini della sua incidenza sul prezzo di strumenti finanziari nonché l'informazione che può essere utilizzata dai Soggetti Rilevanti a proprio vantaggio e in danno degli interessi commerciali dei clienti. Qualora un'informazione privilegiata o confidenziale debba essere comunicata a terzi, in base a disposizioni legislative o regolamentari, la natura della stessa deve essere preventivamente evidenziata al terzo.

j) "**strumenti finanziari**": gli strumenti indicati all'art.1, c.2 del TUF (per la definizione si veda l'allegato normativo),

k) "**strumenti derivati**": sono gli strumenti finanziari indicati dall'art. 1, comma terzo del TUF;

l) "**derivati CAP**": sono strumenti finanziari che neutralizzano per il mutuatario il

rischio che il tasso di interesse del mutuo a tasso variabile (e quindi l'ammontare della rata comprensiva degli interessi) salga oltre un limite prestabilito (c.d. CAP);

m) "**covered warrant**": lo strumento finanziario che conferisce al detentore la facoltà di acquistare e/o vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante a un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo d'esercizio o viceversa;

n) "**soggetto rilevante**": il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:
   i) soci con partecipazioni superiori al 2%, coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso ad informazioni privilegiate;
   ii) componenti degli organi aziendali, dirigenti e promotori finanziari;
   iii) dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca;
   iv) in presenza di accordi di esternalizzazione aventi ad oggetto la prestazione di servizi o attività di investimento, persone fisiche che partecipino direttamente, presso il soggetto cui l'attività viene esternalizzata, alla prestazione dei suddetti servizi o attività alla Banca.

o) "**operazione personale**": un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
   (a) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
   (b) l'operazione è eseguita nell'interesse di una qualsiasi delle persone seguenti
      i) il medesimo soggetto rilevante;
      ii) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;
      iii) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

Operazione personale è altresì un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da un terzo per conto e nell'interesse di un soggetto rilevante.

p) Esulano dalla nozione di "operazione personale" le operazioni:

1) effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli, purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
2) aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato;
3) aventi ad oggetto titoli di Stato appartenente all'Unione europea ed Enti sovranazionali;
4) aventi ad oggetto pronti contro termine negoziati con altra Banca;

p) "**persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela**":

1) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
2) i figli del soggetto rilevante;
3) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale;

q) "**stretto legame**": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

1) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa
2) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

2. Operazioni personali

2.1 Operazioni Personali Vietate

2.1.1 I Soggetti Rilevanti della Banca non possono ([1]):

a) effettuare operazioni personali che integrano le fattispecie di operazioni di "Abuso di informazioni privilegiate" e di "Manipolazione di mercato", di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF;

b) effettuare operazioni personali che implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;

c) effettuare operazioni personali che siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della disciplina sugli intermediari di cui alla Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione;

d) consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione delle lettere a); b); c) del presente comma, o dell'articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del Regolamento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB ([2]), o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF ([3]);

e) comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

---

[1] Ai sensi dell'art.18 del Regolamento congiunto Banca d'Italia – CONSOB.

[2] Regole aggiuntive per i conflitti di interesse nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti.

[3] Art. 49 Regolamento CONSOB 16190 (Principi generali), Comma 5. : Gli intermediari non fanno un uso scorretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adottano tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei loro Soggetti Rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico.

- effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale da uno dei soggetti di cui al punto 1.1, rientrerebbero nell'ambito di applicazione delle lettere a); b); c) del presente comma, o dell'articolo 28 , comma 2, lett. a) e b), del Reg. CONSOB, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;

- consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

2.1.2 Ai soli dipendenti e promotori della Banca, con l'esclusione quindi dei componenti degli organi aziendali e dei soci, in conformità con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito, è vietato porre in essere:

- operazioni su strumenti finanziari derivati intendendosi come tali i contratti e le combinazioni di contratti elencati all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del D.lgs n. 58/98, nonché eventuali nuove categorie indicate dagli organi di vigilanza ([4]), ad eccezione delle operazioni in strumenti derivati CAP finalizzate alla copertura del rischio di tasso su mutui residenziali;

- covered warrant (5).

2.1.3 Ai dipendenti, abilitati ad inserire ordini di acquisto e vendita sull'applicativo di front office della Banca, è vietato eseguire, tramite il suddetto applicativo, operazioni personali direttamente e per proprio conto.

2.1.4 Ai dipendenti nonché ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, è vietato, direttamente o per interposta persona, effettuare operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio:

- delle azioni Banca Finnat o di strumenti finanziari ad esse collegate, nei 15 giorni precedenti la riunione consiliare chiamata ad approvare i dati contabili di periodo;

- di strumenti finanziari di società quotate per le quali la Banca ha ricevuto incarichi di corporate finance, ivi incluso l'incarico di collocamento. Tale divieto persiste fino a due mesi dalla cessazione dell' incarico.

---

4 Così artt. 4 e 34 del Contratto collettivo nazionale delle imprese creditizie
[5] Così artt. 4 e 34 del Contratto collettivo nazionale delle imprese creditizie

2.1.5 L'elenco completo dei titoli di cui al presente articolo è riportato nell'Allegato 1 denominato: "Elenco di strumenti finanziari vietati" .

2.2 Operazioni soggette ad autorizzazione

2.2.1 I Soggetti Rilevanti, esclusi i componenti degli Organi Aziendali, possono effettuare operazioni sugli strumenti finanziari riportati nell'elenco di cui all'Allegato 2 (cd. "Elenco strumenti finanziari da autorizzare") previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato rilasciata su apposito modulo di richiesta (Allegato 3: "Modulo autorizzazione operazioni personali").

2.2.2 I Soggetti Rilevanti di cui al precedente comma devono conservare il modulo di autorizzazione di cui al 2.2.1 per 5 anni.

2.3 Operazioni soggette a comunicazione ex post

2.3.1 I Soggetti Rilevanti della Banca che effettuano, per il tramite di intermediari diversi da Banca Finnat, operazioni che hanno ad oggetto strumenti finanziari diversi da quelli indicati alla lett. p) delle Definizioni, devono comunicare alla Compliance, entro 48 ore dall'avvenuto regolamento dell'operazione, tramite e-mail, all'indirizzo serviziocompliance@finnat.it, l'esecuzione dell'operazione.

2.3.2 Le informazioni devono essere riportate nell'apposito modulo di cui al già citato Allegato 3.

3. Registrazione delle operazioni personali compiute per il tramite di intermediari diversi dalla Banca

3.1 La Compliance, al fine di monitorare l'attività dei Soggetti Rilevanti, conserva le comunicazioni cartacee, di cui all'art. 2.3, per 5 anni.

4. Sanzioni disciplinari

4.1 L'Internal Audit, laddove accerti la violazione di quanto prescritto dal presente Regolamento da parte di uno dei Soggetti Rilevanti, informa l'Amministratore Delegato affinché valuti l'emanazione di provvedimenti sanzionatori in linea con

quanto prescritto dal Codice etico e dal Codice di interno di Comportamento della Banca.

5. Modalità di diffusione del Regolamento

5.1 Il presente Regolamento è pubblicato sulla intranet aziendale, trasmesso a tutti i Soggetti Rilevanti, anche tramite e-mail, e affisso nei locali della Banca, nonché consegnato al personale neo-assunto, con qualsiasi forma di contratto lavorativo.

* * * * *

Roma …. giugno 2013

BANCA FINNAT

All.1 al Regolamento Operazioni personali

ELENCO DI STRUMENTI FINANZIARI VIETATI

Nella tabella di seguito riportata sono indicati gli strumenti finanziari che non possono essere oggetto di operazioni personali da parte dei Soggetti Rilevanti della Banca.

Su taluni strumenti, il divieto può riguardare soltanto taluni Soggetti Rilevanti e/o avere efficacia solo per un certo lasso di tempo, decorso il quale, lo strumento può essere negoziato. Resta ovviamente ferma la disciplina del Regolamento quanto al regime della autorizzazione preventiva.

La presente tabella è aggiornata ogni qualvolta vi siano nuove tipologie di strumenti finanziari sulle quali è vietata l'operatività dei Soggetti Rilevanti.

DESCRIZIONE STRUMENTO FIN.	ISIN	SOGGETTO RILEVANTE	DURATA DIVIETO
Banca Finnat Euramerica S.p.A	IT0000088853	Dipendenti - dirigenti - membri CdA	15 GG precedenti CdA che approva i dati di bilancio
Derivati	Tutti	Dipendenti - dirigenti	Sempre
Covered Warrant	Tutti	Dipendenti - dirigenti	Sempre

Roma XX/XX/2013

BANCA FINNAT

All.2 al Regolamento Operazioni personali

ELENCO STRUMENTI FINANZIARI DA AUTORIZZARE EX ANTE

I dipendenti della Banca, che abbiano intenzione di eseguire operazioni sui titoli di seguito indicati, devono ottenere preventiva autorizzazione dell'Amministratore Delegato (vedi All.3 "Modulo autorizzazione operazioni personali").

L'elenco è aggiornato ogniqualvolta la Banca acquisisce nuovi incarichi di specialist, liquidity provider, bid intermediary, magazzino titoli e/o emetta nuovi strumenti finanziari quotati.

	DESCRIZIONE	ISIN	DURATA DELLA RESTRIZIONE
1	Banca Finnat Euramerica S.p.A	IT0000088853	Sempre
2	Methorios Capital Azioni ordinarie	IT0004615396	Fino a cessazione incarico di specialist
3	Ikf azioni ordinarie	IT0004488307	Fino a cessazione incarico di specialist
4	Poligrafici Printing Azioni ordinarie	IT0004587470	Fino a cessazione incarico di specialist
5	PMS Azioni ordinarie	IT0004582083	Fino a cessazione incarico di specialist
6	Unione Alberghi Italiani Azioni ordinarie	IT0004621576	Fino a cessazione incarico di specialist
7	Ambromobiliare	IT0004779515	Fino a cessazione incarico di specialist
8	Primi sui Motori	IT0004822695	Fino a cessazione incarico di specialist
9	Compagnia della Ruota	IT0004818636	Fino a cessazione incarico di specialist
10	Enetronica	IT0004887409	Fino a cessazione incarico di specialist
11	Sacom	IT0004909583	Fino a cessazione incarico di specialist
12	Softec SPA	IT0004735327	Fino a cessazione incarico di specialist
13	Valore italia holding	IT0004696065	Fino a cessazione incarico di specialist
14	Arc real estate	IT0004735988	Fino a cessazione incarico di specialist
15	Return Certificates due 2013 linked to the Euro Stoxx 50 Index	XS0522689404	Fino a cessazione incarico di specialist

BANCA FINNAT

16	Return Certificates due 2013 linked to the Euro Stoxx 50 Index	XS0507396603	Fino a cessazione incarico di specialist
17	5 year 95% Principal Protected on Euro Stoxx 50 Index Return Securities due 2015	GB00B3WKFZ80	Fino a cessazione incarico di specialist
18	2yrs Callable Bonus Certificate	CH0124833564	Fino a cessazione incarico di specialist
19	Callable return index linked securities due 2013 linked to a basket of equity indices	XS0650146292	Fino a cessazione incarico di specialist
20	6 years leverage call certificate	CH0128364699	Fino a cessazione incarico di specialist
21	Mondo tv france	FR0011443266	Fino a cessazione incarico di specialist
22	Astaldi Azioni ordinarie	IT0003261069	Fino a cessazione incarico liquidity provdier
23	Floating Rate Notes due 2016	XS0508676417	Fino a cessazione incarico bid intermediary
24	Inflation linked Variable Interest Rate Notes due 2015	XS0484519938	Fino a cessazione incarico bid intermediary
25	Return securities 2013 linked to eur usd rate series SPLB 2010-1101	XS0513664689	Fino a cessazione incarico bid intermediary
26	Poligrafici editoriale	IT0000086923	Fino a cessazione incarico magazzino titoli
27	Monrif	IT0000066016	Fino a cessazione incarico magazzino titoli

Roma XX/XX/2013

ALLEGATO N. 3

MODULO OPERAZIONI PERSONALI

□ AUTORIZZAZIONE EX ANTE (1)

TITOLO	ISIN	QUANTITA'	CTV STIMATO (2)	C/V

FIRMA DIPENDENTE LEGGIBILE

_____

Data _____

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

_____

(Arturo Nattino)

□ COMUNICAZIONE EX POST (1)

TITOLO	ISIN	QUANTITA'	CTV OPERAZIONE (3)	C/V

FIRMA LEGGIBILE DEL SOGGETTO RILEVANTE

_____

Data _____

(1) Le caselle debbono essere barrate entrambe laddove si tratti di operazione su strumento finanzario soggetta ad autorizzazione preventiva compiuta tramite altro intermediario

(2) Indicare il controvalore dell'operazione che si stima di realizzare alla data della firma del presente modulo

(3) Indicare il controvalore dell'operazione eseguita